

Processo civile - Opposizione ad intimazione di pagamento - Contestazione di vizi di merito della pretesa contributiva - Inaccogliabilità - Sussiste.

Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro - 27.04.2012 n. 90 - Dott. Mezzaluna - B.U. (Avv. Fusco) - INPS SCCI (Avv. Napoletano).

L'opposizione per vizi di merito va proposta avverso la cartella esattoriale notificata con l'unico strumento idoneo a contestare il merito della pretesa contributiva, ovvero l'opposizione ex art. 24 D.L.vo n. 46/1999; l'intimazione di pagamento, invece, ove ritenuta viziata, deve essere opposta nei termini dettati dall'art. 617 C.P.C. per l'opposizione agli atti esecutivi.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato il 4/4/2011 U.B. ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento n. 051 2011 9001943042 notificata dalla Equitalia Gerit S.p.A. e relativa ad una cartella esattoriale notificata in data 7/11/2006 e portante la somma di € 6.619,21 per contributi commercianti pretesi dall'INPS per l'anno 2004/2005 oltre somme aggiuntive ed interessi, lamentando che già dal 1994 non svolge più alcuna attività commerciale, sebbene la propria ditta individuale sia stata cancellata dal registro delle imprese soltanto in data 21.1.2008, ed evidenziando che l'insussistenza dell'obbligo contributivo nel caso di specie è già stata accertata con sentenza n. 20/2011 del Giudice del Lavoro di Grosseto in accoglimento di analogo ricorso. Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate. Si è costituito l'INPS, anche per la S.C.C.I. S.p.A., chiedendo il rigetto della domanda sia sotto il profilo della sua inammissibilità formale che nel merito.

All'udienza del 28/2/2011 la causa è stata discussa e decisa mediante la lettura del dispositivo.

Alcuni chiarimenti in linea generale si impongono anche alla luce delle eccezioni ed osservazioni svolte dalla convenuta in punto di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione.

In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, co. 5 dispone che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento". La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49 come modificato dal D.L.vo n. 46 del 26 febbraio 1999, art. 16 e la Giurisprudenza ha già avuto modo di precisare (Cfr Cass. n. 21863 del 2004) che il termine prescritto dall'art. 24, co. 5° cit. è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Questo termine è certamente perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (Cfr. sul punto Cass. Sez. Lav, n. 14692/2007). Ulteriore aspetto da chiarire in linea generale è che lo strumento dell'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo o alla cartella di pagamento previsto dall'art. 24 del D.L.vo 46/1999, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, non può essere utilizzato per proporre opposizione avverso l'avviso di pagamento di cui all'art. 16 del sopra citato D.L.vo. Tale atto - previsto per il caso in cui debba essere iniziata l'esecuzione forzata decorso l'anno dalla notifica della cartella esattoriale - è previsto al solo fine di avvertire il debitore che, se non pagherà entro il termine di 5 giorni dalla notifica dello stesso, verrà dato corso all'esecuzione forzata in virtù di un titolo esecutivo (l'iscrizione a

ruolo) notificato unitamente all'atto di precetto (la cartella di pagamento). L'atto di intimazione di pagamento in esame, pertanto, avendo in sostanza la medesima funzione dell'atto di precetto di cui all'art. 480 C.P.C., ove ritenuto viziato da vizi propri dello stesso, deve essere opposto nel "termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione" dello stesso, siccome previsto dall'art. 617 C.P.C. per l'opposizione agli atti esecutivi.

Nel caso di specie, la notifica della cartella esattoriale è avvenuta il 7/1/2006 e non è stata tempestivamente e ritualmente opposta con l'unico strumento idoneo a contestare il merito della pretesa contributiva, ovvero l'opposizione ex art. 24 D.L.vo n. 46/1999, mentre i profili formali sollevati avverso l'atto di intimazione di pagamento - mancata identificazione della persona che avrebbe effettuato la notifica e la data della stessa - sono palesemente pretestuosi, posto che la doglianza riguarda solo il merito della cartella esattoriale non opposta e, quindi, *per relacionem* il successivo atto di intimazione.

La domanda va pertanto rigettata e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

(Omissis)